

STATUTO

**ALTERNATIVA SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
SIGLABILE CON LA
DENOMINAZIONE "A.S. -
S.C.S.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

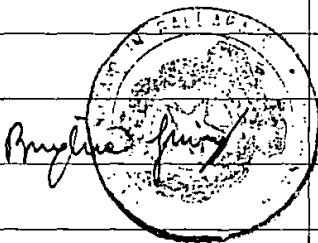
Indirizzo Sede legale: TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
PIAZZA SAN LORENZO 15
Numero REA: MI - 1705083
Codice fiscale: 03811380967
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2003 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "A" all'atto repertorio n. 189.512/52.512	1
	Statuto della Cooperativa Sociale a responsabilità	
	limitata denominata "ALTERNATIVA SERVICE Società	
	Cooperativa Sociale a r.l." validamente	
	identificabile in sigla con la denominazione: "A.	
	S. - s.c.s.r.l."	
	TITOLO I:	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art.1 - costituzione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.	
	1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una	
	società cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata denominata: "ALTERNATIVA SERVICE Società	
	Cooperativa Sociale a r.l." validamente	
	identificabile in sigla con la denominazione " A. S.	
	- s.c.s.r.l.".	
	Art.2 - sede	
	La Cooperativa ha sede in Trezzano Sul Naviglio	
	(MI), Piazza San Lorenzo n.15. Con delibera assunta	
	in conformità alla legge ed allo statuto, potranno	
	essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre	
	località del territorio nazionale.	
	Art.3 - durata	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma	

2	potrà essere prorogata, anche prima della suddetta	
	scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera	
	dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque	
	sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui	
	passivi eventualmente contratti.	
	Art.4 - scopi ed oggetto	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione dei servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei	
	bisogni di persone, come definito dalla legge	
	8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed	
	integrazioni, attuando, in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione	
	lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio o per conto terzi: servizi socio-sanitari,	
	assumere in convenzione la gestione di reparti o di	
	specifici servizi all'interno di Policlinici,	
	Ospedali, Case di Riposo e di Cura, Centri Diurni,	
	Residenziali o Semiresidenziali e di altri enti	



	similari. Gestire direttamente o in regime di	3
	convenzione servizi di Assistenza di Base o	
	qualificata, Assistenza Infermieristica,	
	Fisioterapica, Sociale, Educativa, Animazione, ecc.,	
	finalizzati al recupero, al reinserimento e alla	
	prevenzione, in favore di anziani, ammalati,	
	portatori di handicap, inabili, tossicodipendenti,	
	disadattati, emarginati detenuti ed ex detenuti,	
	minori a rischio di deviazione ed ogni genere di	
	categoria socialmente indifesa e/o svantaggiata,	
	presso centri appositamente creati o a domicilio;	
	attivare servizi di Telesoccorso.	
	Servizi scolastici e parascolastici, promuovere e	
	assumere in convenzione da enti pubblici e/o privati	
	lo svolgimento di singoli servizi o la gestione di	
	asili nido, mense e servizi di cucina, campi solari,	
	scuole di ogni ordine e grado, centri educativi e	
	ricreativi per l'infanzia, per persone svantaggiate	
	e portatori di handicap. Interventi educativi,	
	didattici, ricreativi, culturali, di assistenza,	
	sostegno, accompagnamento, pulizia e sorveglianza.	
	Organizzazione e gestione di corsi didattici e	
	d'aggiornamento individuali e collettivi, rivolti ai	
	propri soci e ad esterni, sulle tematiche del	
	presente oggetto sociale, nonché di altre iniziative	

4	volte all'informazione ed alla promozione	
	individuale, culturale e sociale di giovani, donne,	
	immigrati, terza età ed ogni genere di categoria	
	svantaggiata; ideazione e conduzione del servizio	
	Informagiovani, gestione di servizi per i cittadini,	
	servizi turistici in genere, anche in convenzione	
	con enti pubblici o privati.	
	Servizi di sorveglianza in genere, reception e	
	assistenza al pubblico, pulizia e custodia di	
	edifici pubblici privati, portierato, guardasala in	
	mostre, musei, ecc., visite guidate, sorveglianza	
	non armata e vigilanza in genere, gestione di	
	biblioteche di consultazione e prestito, guardaroba,	
	biglietteria, cassa, cabina, servizi di controllo in	
	occasione di fiere, manifestazioni e spettacoli,	
	gestione complessiva di magazzino, servizi di	
	facchinaggio, fattorinaggio e distribuzione,	
	organizzazione e gestione di aree di parcheggio,	
	nonché tutte le attività previste dal D.P.R. 30	
	aprile 1970, n.602.	
	Elaborazione dati e servizi informatici,	
	organizzazione e catalogazione patrimonio	
	bibliografico archivistico, progettazione,	
	realizzazione e gestione di banche dati. Servizi di	
	ricerca e sondaggi statistici, servizi di recapito	

Autorella Bist
Delle due
Cremonesi
Genovese
Labat

Stanis
Antonio
Coeli
Marine
Notte
Domens
Barra

	a domicilio, lettura di utenze gas e acqua, ricerca	5
	e selezione del personale, servizi di segreteria, di	
	assistenza telefonica, pubblicità e promozione.	
	Organizzazione, consulenza, assistenza ed erogazione	
	di servizi fieristici, congressuali, linguistici e	
	per manifestazioni e spettacoli in genere.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo	
	sociale, potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria, non nei	
	confronti del pubblico, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi	
	nonché tra l'altro e solo per indicazione	
	esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle	
	forme consentite dalla legge, e non ai fini del loro	
	collocamento, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed	
	organismi economici, consortili e fidejussori	
	diretti a consolidare e sviluppare gli	

6	approvvigionamenti ed il credito;
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 D.L.vo 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.1994 e successive norme di attuazione ed applicative.
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Resta espressamente escluso e vietato l'esercizio diretto di qualsivoglia attività professionale protetta.
	TITOLO II: SOCI
	Art.5 - numero e requisiti



	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere	7
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi	
	piena capacità di agire, che, per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	I minori possono far parte della Cooperativa nei	
	modi e con le autorizzazioni di legge.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita	
	l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero necessario al buon funzionamento della	
	Società. Non possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio attività identiche o affini a	
	quelle della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa	
	soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni	
	previste dall'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali e soci volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita	



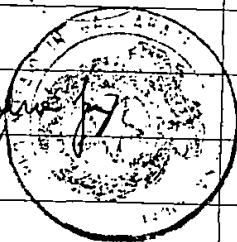
*Dele' Gioi due
 Tribunale di Palermo
 Giuseppe Frazzetta
 Giuseppe Frazzetta
 Giuseppe Frazzetta*

*Di Silvio Antonio
 Paolo Gello
 Celestino
 Antonio
 Antonio
 Antonio*

8	sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
	Art.6 - ammissione
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
	d) la persona fisica designata a rappresentare

	l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla	9
	qualità di socio, ivi compresa la partecipazione	
	alle assemblee e l' eventuale assunzione di cariche	
	sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare	
	il periodo minimo di permanenza nella Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere	
	inoltre una dichiarazione di conoscenza e	
	accettazione del presente statuto in ogni sua parte	
	e degli eventuali regolamenti interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, entro tre mesi dalla data di	
	ricezione della domanda. Trascorso tale termine la	
	domanda si intende respinta.	
	Art.7 - adempimento nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della	
	quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal	
	Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio	
	sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	\
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del	
	relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al	
	momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica	
	soluzione o ratealmente nel seguente modo:	
	a) almeno la decima parte dell'importo entro 30	

10	giorni dalla ammissione;	
	b) la restante parte, nei termini stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate	
	al fondo di riserva ordinaria.	
	Art.8 - obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali	
	regolamenti interni e le deliberazioni tutte	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la	
	sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle	
	cause previste dal presente statuto per la perdita	
	della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente	
	ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino attività concorrente, nonché,	
	senza espresso assenso del Consiglio di	
	Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato	
	a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto	
	uguale od analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque	
	essere in concorrenza o pregiudizievole agli	
	interessi della Società.	
	Art.9 - perdita delle qualità di socio - recesso	



	La qualità di socio si perde per recesso,	11
	esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per	
	le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del	
	presente statuto, il recesso è consentito nei soli	
	casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata	
	tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio	
	che non abbia ottemperato a tutte le sue	
	obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso ed a	
	provvedere di conseguenza nell'interesse della	
	Società. Il recesso del socio sovventore non è	
	soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto	
	dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa	
	indicato nella domanda di ammissione.	
	Art.10 - esclusione	

12	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	

Autorella Bist
Delella Bist
Grande Bist
Grande Bist



Polo Aello
Di Stano
Amorini
Amorini
Amorini

Nota Compti

	Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la	13
	decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto	
	meno lo status connesso alla loro partecipazione	
	alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate,	
	ai soci destinatari, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tale materia,	
	saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato	
	dall'art. 31 del presente statuto.	
	Art.11 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.	
	2528 del C.C., fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso	
	della quota sociale.	
	Art.12 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi	
	o legatari del socio defunto avranno diritto al	
	rimborso del valore nominale delle quote versate ed	
	eventualmente rivalutate ai sensi dell'art.7 legge	
	59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si	

14	verifica lo scioglimento del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni	
	proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con	
	lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel	
	termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi	
	suddetti.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso	
	nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva	
	ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde per due anni, dal giorno in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza,	
	verso la Società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni	
	assunte dalla Società fino al giorno in cui la	
	cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società e verso i terzi gli	
	eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III:	
	PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	



Art.13 - patrimonio	15
Il patrimonio della Società è costituito:	
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque 25,00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
c) da eventuali riserve straordinarie;	
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.	
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.	
Art. 14 - cessione delle quote	
Le quote sociali non possono essere sottoposte a	

16	pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a	
	terzi che ad altri soci, con effetto verso la	
	Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge	
	per i soci sovventori.	
	Art.15 - esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Art.16 - bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	entrambi con criteri amministrativi di oculata	
	prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali al netto di tutte	
	le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli	
	ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le	
	somme eventualmente attribuibili ai soci ad	
	integrazione del trattamento economico, nei limiti	
	che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive	
	modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini	
	delle agevolazioni tributarie.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva	

*Carlo Batti
 Dell'Espresso
 Gianluigi Scandini
 Giovanni Catterina*

*Paolo Apello
 Di Stefano Antonio
 Edoardo Neri
 Franco Antonio Scandini
 Natale Pignatelli*



ordinaria;	17
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;	
c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;	
d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;	
e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.	
TITOLO IV:	
ORGANI SOCIALI	
Art.17 - organi sociali	
Sono organi sociali della Cooperativa:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio sindacale	
<u>A) ASSEMBLEA</u>	
Art.18 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata	

18	dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo	
	anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché	
	nel territorio italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,	
	assunte in conformità della legge e del presente	
	statuto, vincolano tutti i soci ancorché non	
	intervvenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno	
	una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze	
	lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364	
	C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere	
	inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di	
	Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla	
	gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia	
	fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti	
	i soci, oppure dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da	
	consegnarsi o spediti ad ogni socio e da affiggersi	



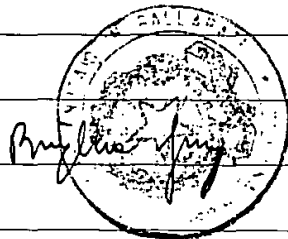
19	nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per	
	l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata	
	ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale	
	seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso	
	rispetto a quello fissato per la prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua	
	discrezione, in aggiunta a quanto stabilito,	
	avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di	
	convocazione.	
	Art.19 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il	
	presidente del collegio sindacale e determinare	
	l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	

20	amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di	
	partecipazione dei soci; in materia di istituzione	
	del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71	
	nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione	
	di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel	
	rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge	
	59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti	
	alla gestione sociale riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al	
	suo esame dagli amministratori.	
	Art.20 - assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per	
	trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla	
	legge espressamente riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è	
	convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art.21 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre	
	mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.	



	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto	21
	qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come	
	risulterà dalla delibera di ammissione con un	
	massimo di cinque per socio e comunque con i limiti	
	posti dall'art. 4 della legge 59/92.	
	I soci che per giustificato motivo non possano	
	intervenire personalmente all'Assemblea possono	
	farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante	
	delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo 5 soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli	
	amministratori sindaci o dipendenti della società,	
	coi limiti di cui all'art.2372 Codice Civile, devono	
	essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il	
	sistema dell'alzata di mano, con prova e	
	controprova, salva diversa modalità deliberata	
	dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da	
	persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto	

22	anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non	
	è necessaria quando il verbale sia redatto da un	
	Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale.	
	Ad ogni socio sovventore sono attribuiti un massimo	
	di 5 voti, rapportati a conferimenti di euro 250,00	
	per voto.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in	
	relazione ai conferimenti comunque posseduti, non	
	devono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Anche alle persone giuridiche possono essere dati	
	fino a 5 voti o delegati, rapportati al capitale	
	conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse.	
	Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.	
	Ogni socio può rappresentare un massimo di altri 5	
	soci.	
	Art.22 - validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da	
	trattare, in prima convocazione quando sono	
	presenti, in proprio o per delega, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia	
	.	



	il numero dei soci presenti e rappresentati.	23
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei soci presenti o rappresentati	
	all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento	
	dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla	
	scissione della società, sul trasferimento della	
	sede sociale in altre località del territorio dello	
	Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in	
	prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese con voto favorevole di almeno la	
	metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito	
	dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà	
	costituita e delibererà validamente ai sensi dei	
	primi due commi del presente articolo.	
	<u>B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Art.23 - composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti	
	dall'Assemblea che ne determina il numero.	
	I soci sovventori possono essere eletti	
	Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza	
	degli Amministratori deve essere costituita da soci	

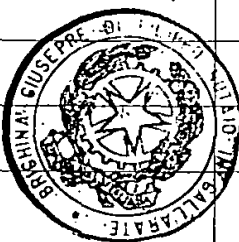
25 di 36

	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o	25
	dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente	
	ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati	
	siano avvertiti almeno due giorni prima della data	
	fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio	
	sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere	
	personalmente interessato nelle questioni che si	
	discutono deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il	
	voto del Presidente, nelle segrete la parità importa	
	la reiezione della proposta.	
	Art.26 - poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della Società, in	
	conformità delle leggi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di	
	accompagnamento nel rispetto di quanto indicato	

26	dall'art. 2 legge 59/92;
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente
	statuto, che dovranno essere approvati
	dall'Assemblea;
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda,
	nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il
	conseguimento degli scopi sociali, stabilendo
	all'uopo le mansioni dei singoli soci;
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere
	inerenti all'attività sociale;
	f) conferire procure speciali per singoli atti o
	gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite
	al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
	g) assumere e licenziare personale della Società
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali
	o consortili;
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la
	decadenza e l'esclusione dei soci;
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di
	ordinaria e straordinaria amministrazione che
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta
	eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di
	legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
	il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra

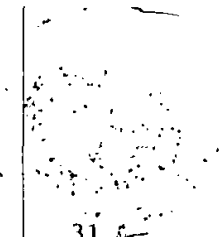
	l'altro, la facoltà di nominare avvocati e	27
	procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado	
	e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere	
	affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli	
	oneri relativi, assumere obblighi in ordine a	
	finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con	
	Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi	
	tecnici.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad	
	uno o più dei suoi membri nel rispetto dei limiti di	
	cui all'art.2381 Codice Civile.	
	Art.27 - rinuncia, decadenza, scadenza	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio	
	devono darne comunicazione scritta al Consiglio di	
	Amministrazione ed al Presidente del Collegio	
	Sindacale.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni	
	del Consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che,	
	per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque	
	vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti	

28	da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione
	con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale
	con le modalità dell'art. 2386 C.C.
<i>Atto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Alternativa Service Società Cooperativa Sociale A.R.L.</i>	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei
	termini ha effetto solo dal momento in cui il
	Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
	Art.28 - presidente, poteri di rappresentanza
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
	firma e la rappresentanza legale della Società di
	fronte ai terzi e in giudizio.
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega
	del Consiglio di Amministrazione, a ricevere
	pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e
	privati, qualunque sia l'ammontare e la causale,
	rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera
	del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre
	nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti
	attive e passive, riguardanti la Società, davanti a
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in
	qualunque grado e giurisdizione.
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le
	mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al
	Vicepresidente in carica, se nominato, o, in
	mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal
	Consiglio.



	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici	29
	uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	<u>C) COLLEGIO SINDACALE</u>	
	Art.29 - composizione, durata	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non	
	soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il	
	Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili, e nominati solo se obbligatorio per legge.	
	I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al	
	rimborso delle spese sostenute per conto e	
	nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea	
	ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il	
	compenso deve essere fissato prima o all'atto della	
	nomina e per tutta la durata della carica.	
	Art.30 - Compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve controllare	
	l'amministrazione della Società, vigilare	
	l'osservanza della legge e dello statuto, accertare	
	la regolare tenuta della contabilità sociale, la	
	corrispondenza del bilancio e del conto economico	
	alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.	

30	I Sindaci devono anche:
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
	e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
	TITOLO V:
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art.31 - clausola compromissoria

		 31.5
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci	
	e la Cooperativa, purché per legge possa formare	
	oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre	
	arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il	
	terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla	
	designazione del terzo arbitro, o qualora una delle	
	parti non abbia provveduto alla nomina di sua	
	spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina	
	effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale	
	verrà completato su designazione del Presidente del	
	Tribunale di Milano anche su richiesta di una sola	
	parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza	
	formalità di procedura ad eccezione di quelle	
	inderogabili per legge, ed inappellabilmente.	
	Art.32 - regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	Società potrà essere disciplinato da un regolamento	
	interno da compilarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore, se nominato, l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto	
	costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le	
	mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	



Angela Jurek

32

produttive dell'azienda, come previsto dal punto d)
 del precedente art. 26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme
 comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità
 per la valutazione e corresponsione dei compensi per
 l'attività prestata dai Soci.

Art.33 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione,
 contribuisce economicamente alla formazione del
 capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un

rapporto in funzione del quale dispone
 collettivamente dei mezzi di produzione, di
 direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione

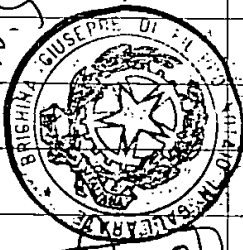
di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti
 le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
 processi produttivi dell'azienda, partecipa

responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati
 economici ed alla decisione sulla loro
 distribuzione. Presta il proprio lavoro per il

raggiungimento degli scopi sociali mettendo a
 disposizione della cooperativa le proprie capacità
 professionali, in rapporto allo stato di attività e

di volume di lavoro della stessa e con le modalità
 previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.
 Pertanto la posizione giuridica del socio, che con

*Antonia Bist
 Della Sora due
 Crendina Nocandini
 Genovese Roberto*



*Terence Antonio Cuneo
 Silvio Ammirante*

*Paolo Atillo
 Mario Albano*

*- Edda Morise
 Natale Boncetti*

	prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione	33
	ed alla realizzazione dei programmi di attività e di	
	sviluppo aziendali ed ai risultati economici della	
	gestione, si configura come "lavoratore associato"	
	e lo statuto assume valore di "patto societario".	
	I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori	
	subordinati.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme	
	previdenziali e fiscali previste dalle vigenti	
	leggi.	
	Art.34 - trattamento economico dei soci	
	Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori	
	dei redditi della Cooperativa, spettano i residui	
	attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati	
	dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci,	
	durante l'esercizio sociale, deve avere come indice	
	di riferimento quanto previsto dai contratti	
	collettivi vigenti per le mansioni di lavoro	
	effettivamente espletate dagli stessi soci, in	
	relazione alle esigenze tecniche e di esercizio	
	dell'impresa, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio/cooperativa e	
	pertanto con le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di	

34	Amministrazione, tenuto conto dei criteri	
	eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo	
	conguaglio attivo o passivo da deliberarsi	
	dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.	
	Art.35 - scioglimento della Società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio	
	di liquidazione, previo rimborso ai soci del	
	capitale versato e rivalutato e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato a	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	59/92.	
	Art.36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni	
	statutarie	
	Per tutto quanto non è regolato dallo statuto	
	valgono le disposizioni legislative sulle società	
	cooperative a responsabilità limitata rette con i	
	principi della mutualità agli effetti tributari,	
	prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse	
	contenute non siano contemplate o siano in contrasto	
	con il presente statuto.	
	Art.37 - requisiti mutualistici art. 26 dlcs	

1577/47	35
Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:	
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);	
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);	
c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 35).	
Art.38 - disposizioni finali	
Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.	
<i>Autentico Berto</i> <i>Dell'Yno</i> <i>Giuseppe Zaccaria</i>	